

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G01329 **del** 19/02/2016

Proposta n. 1114 **del** 02/02/2016

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Anguillara Sabazia (RM) – Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, in parte a sanatoria, e contestuale sdemanializzazione di terreni di demanio civico per la realizzazione di servizi di pubblico interesse, per effetto dell'adottata Variante Generale al P.R.G.

OGGETTO: *USI CIVICI – Comune di Anguillara Sabazia (RM) – Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, in parte a sanatoria, e contestuale sdemanializzazione di terreni di demanio civico per la realizzazione di servizi di pubblico interesse, per effetto dell'adottata Variante Generale al P.R.G.*

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n°1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n°6 e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n°1, e ss. mm. ii. concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO l'art. 12 della Legge 16 giugno 1927, n°1766 concernente la “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n°751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n°332, concernente la “Approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n°1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n°616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO l'art. 2 della L.R. 03/01/1986 n°1 riguardante i criteri da osservarsi in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, in combinato disposto con l'art. 8 ter della medesima legge, recante norme per il mutamento di destinazione ed alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico non aventi destinazione a carattere edificatorio;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la nota n°1610 del 22/01/2015, pervenuta alla Direzione regionale Agricoltura in data 29 ottobre 2015, con il prot. n°583819, con la quale il Comune di Anguillara Sabazia trasmette la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di terreni di demanio collettivo, interessati da previsioni a servizi di pubblico interesse dall'adottata variante generale al Piano Regolatore vigente;

VISTA la deliberazione n°14 del 23/04/2014, con la quale il Consiglio Comunale di Anguillara Sabazia richiede l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, in parte a sanatoria, di terreni di demanio collettivo per servizi pubblici, ai sensi dell'art. 12 della L. 16/06/1927 n°1766, censiti nel N.C.T. del Comune di Anguillara Sabazia, come in appresso riportato, con le rispettive nuove destinazioni urbanistiche:

FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE	LOCALITA'	DESTINAZIONE URBANISTICA
22	18/parte	Ha. 3.79.67	Spanora	Zona F (G) – servizi generali e culturali
17	336 – 29/parte	Ha. 4.33.56	Crococchie	Zona F (C) – servizi generali e culturali (cimiteriali)
18	2348	Ha. 2.07.45	Le Capatelle	Zona F (I) – servizi generali e culturali (istruzione)
18	383	Ha. 2.31.30	Le Capatelle	Zona Servizi P.U.

della superficie complessiva di Ha. 12.51.98;

VISTA la relazione di perizia, redatta dal perito demaniale Dr. Egidio Santamaria, approvata dal Consiglio dell'Ente con medesimo atto deliberativo n°14/2014, con la quale si procede alla verifica dei presupposti per il conseguimento del mutamento di destinazione d'uso, in rapporto alla consistenza del demanio civico esistente, e sulla base di considerazioni di carattere generale;

VISTO il parere di cui all'art. 7 della L.R. 59/1995 rilasciato dalla Direzione Regionale Agricoltura il 28/10/2008, prot. n°163231 e la successiva rettifica del 26/06/2009, prot. n°7495, riguardante la citata Variante Generale al P.R.G., per cui il presente provvedimento costituisce atto endoprocedimentale;

VISTO il 3° comma dell'art. 2 della L.R. n°1/1986 e ss.mm.ii. il quale prevede l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di proprietà collettiva con previsione a servizi di pubblica utilità, afferenti a proposte di Piani Regolatori Generali o loro varianti;

PRESO ATTO che per i terreni censiti in catasto al foglio di mappa n°18, particelle n°2348 e n°383, si dovrà procedere al mutamento di destinazione d'uso a sanatoria in quanto su di essi insistono, rispettivamente, un manufatto adibito a struttura scolastica ed una struttura pubblica destinata all'attività sportiva;

CONSIDERATO che il mutamento di destinazione a sanatoria di un bene collettivo può verificarsi anche tacitamente, in carenza di un formale atto di autorizzazione, purché si sia in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare temporaneamente al suo ripristino;

PRESO ATTO che il provvedimento sulla diversa utilizzazione di tali beni ha carattere semplicemente dichiarativo e si limita, in sostanza, a dare atto del passaggio dei beni stessi da uno ad un altro regime quando già sussistono le condizioni di fatto derivanti con la volontà di non conservare la destinazione ad uso pubblico, anche se temporaneamente;

CONSIDERATO, inoltre, che la conservazione dell'originaria destinazione civica si è ulteriormente rafforzata allorquando le terre di uso civico sono state comprese nella specifica tutela paesistico - ambientale soprattutto in forza dalla recente legislazione di cui all'art. 142, comma primo, lett. h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42;

PRESO ATTO, altresì, che per tutti i terreni, il mutamento di destinazione è proposto senza stabilire un canone annuo di concessione poiché trattasi di servizi destinati alla popolazione, ad eccezione dell'indicato terreno di cui alla particella n°383 per il quale il perito ha proposto un canone annuo valutato in € 2.059,00;

RITENUTO, di conseguenza, di dover dare la propria autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, limitatamente alle sole aree previste, dall'adottata Variante Generale al P.R.G., a zone di interesse collettivo aventi destinazione a "Zona F (G) – servizi generali e culturali", "Zona F (I) – servizi generali e culturali (istruzione)", "Zona F (C) – servizi generali e culturali (cimiteriali)", "Zona Servizi P.U. – Centro sportivo" appartenenti al demanio civico del Comune di Anguillara Sabazia, sia per l'esiguità dell'estensione oggetto del mutamento di destinazione, rispetto al patrimonio del restante demanio civico, sia per consentire le realizzazioni di opere di interesse pubblico,

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- è autorizzato il mutamento di destinazione d'uso, in parte a sanatoria, dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Anguillara Sabazia (RM), come di seguito indicato:

FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE	LOCALITA'	DESTINAZIONE URBANISTICA
22	18/parte	Ha. 3.79.67	Spanora	Zona F (G) – servizi generali e

				culturali
17	336 – 29/parte	Ha. 4.33.56	Crococchie	Zona F (C) – servizi generali e culturali (cimiteriali)
18	2348	Ha. 2.07.45	Le Capatelle	Zona F (I) – servizi generali e culturali
18	383	Ha. 2.31.30	Le Capatelle	Zona Servizi P.U.

della superficie complessiva di Ha. 12.51.98;

- la presente autorizzazione, quale atto endoprocedimentale, non costituisce titolo alla realizzazione delle opere in quanto esse, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. n°1/1986, restano subordinate all'approvazione della Variante Generale al P.R.G. , adottata con deliberazione di C.C. n°48 del 23/12/2006, e deve intendersi annullata per espresso parere negativo della competente Area regionale in materia di urbanistica e territorio, senza ulteriore provvedimento di questa Direzione. Inoltre è fatta salva qualsiasi altra autorizzazione necessaria alla realizzazione delle opere o delle infrastrutture.
- I terreni per i quali è stato autorizzato il solo mutamento di destinazione d'uso, qualora cessino gli scopi, torneranno alla loro originaria destinazione. Qualora l'Amministrazione comunale intenda procedere alla concessione ovvero alla alienazione delle aree in questione, questa potrà avvenire a norma dell'art.8 ter L.R. n°1 del 03/01/1986, sulla base dei valori di stima che saranno determinati dal perito demaniale incaricato.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e termini stabiliti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore della Direzione
Roberto Ottaviani